

**Legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 (BUR n. 39/1982)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA
LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1979, N. 45**

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 è così modificato:

"La Giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi direttamente alle Istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 3.

Gli elenchi dovranno essere visti, per conferma, dall'Amministrazione Comunale competente."